



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 9/2022

Roma, 17/03/2022

| | |
|------------------------|---|
| Oggetto: | RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO |
| Destinatari: | DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE |
| Decorrenza: | dalla conversione in Legge del Decreto 4/2022 |
| Come adempiere: | Con i precedenti modelli di pagamento |

Per rimediare ad una situazione di difficoltà diffusa, la legge di conversione del Sostegni ter (decreto legge 4/2022), in corso di approvazione, con apposito emendamento apportato ha previsto una riapertura dei termini che riguarda le rate originariamente in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 delle sanatorie della rottamazione ter (Dl 119/2018) e del saldo e stralcio (legge di Bilancio 2019).

Considerata la concentrazione delle scadenze, sono stati in molti quelli che non sono riusciti a rispettare il suddetto termine di dicembre.

In pratica si rimettono in termini tutti i debitori decaduti dalla definizione degli affidamenti all'agente della riscossione, provvedendo a stabilire un piano di rientro graduale dei pagamenti.

La riapertura dei termini a tutto campo riguarda i soggetti che non sono riusciti a rispettare la scadenza della maxi rata della rottamazione ter del 14 dicembre 2021, con possibilità di pagamenti scaglionati:

- **al 30 aprile prossimo (rate 2020)**
- **al 31 luglio (rate 2021)**
- **al 30 novembre prossimi (rate 2022).**

Si dispone inoltre l'estinzione delle procedure esecutive in essere, con sblocco dunque dei beni pignorati, facendo salve ovviamente le somme già versate.

La riammissione

Con riferimento alla rottamazione ter, si tratta di quattro rate per ciascuno degli anni interessati.

In particolare, **le prime (2020) possono essere pagate entro la fine di aprile, le seconde (2021) entro la fine di luglio e le ultime (2022) entro la fine di novembre**, che coincide con la scadenza dell'ultima rata del 2022.

Si ricorda che i pagamenti della rottamazione ter terminano nell'anno 2023.

Per tutte le nuove scadenze trova applicazione la tolleranza di cinque giorni di ritardo.

Modalità

Ai fini del pagamento si potranno utilizzare i bollettini trasmessi originariamente dall'agente della riscossione, unitamente al piano iniziale.

Estinte le procedure esecutive

La novella legislativa si occupa doverosamente di regolare il destino delle procedure esecutive in corso, disponendone l'estinzione. Questo significa, in concreto, che i beni e le somme eventualmente pignorate medio tempore tornano nella libera disponibilità del debitore. Si pensi ad esempio al pignoramento di conti correnti, stipendi, locazioni e quant'altro. Le somme già pagate, tuttavia, sono irripetibili e dunque si considerano definitivamente acquisite dall'agente della riscossione.

Lo stesso dicasi in caso **di pignoramenti mobiliari o immobiliari** che abbiano già dato luogo all'assegnazione del bene in favore di terzi. **Ovviamente, stante la pendenza del termine per la nuova scadenza, non potranno a maggior ragione essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive.**

In caso di decadenza

Al riguardo, va ricordato che è sufficiente il ritardato o l'omesso pagamento anche di una sola frazione di rata perché la definizione decada del tutto. Questo comporta, tra l'altro, il ripristino del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora. Peraltro, nel caso del saldo e stralcio, l'abbattimento che si verrebbe a perdere riguarda anche la sorte capitale.

Si evidenzia inoltre che in caso di decadenza dalla definizione agevolata, **il debitore perde il diritto a rateizzare nuovamente le somme residue**, restando così esposto alle azioni di recupero di agenzia delle Entrate - Riscossione.

Non è così invece per i soggetti che avessero già abbandonato la procedura di sanatoria alla fine del 2019, con riguardo ad una qualsiasi delle edizioni della rottamazione. In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3 bis, del Dl 18/2020, è ancora possibile richiedere una nuova rateazione delle somme restanti.

* * * * *

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegati come citati

Roma, 17/03/2022

Cordiali saluti

Marco Tomassetti Studio Tomassetti & Partners